

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

3080/07

Ricorso al giudice del lavoro
Montagna Salvatore ex dip. AVIS

SETTORE GESTIONE RUOLO S.S.R.
Centro Direzionale Is. C/3
80143 Napoli

Si trasmette in copia la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata relativa al sig. Montagna Salvatore, già dipendente dell'AVIS di Pompei.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda dichiarando il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria ad una delle strutture pubbliche individuate nella delibera di G.R. n. 1667/1995, con decorrenza dal 14.XII.2000.

E' necessario, pertanto, ottemperare a quanto disposto dal Tribunale, in uno al pagamento delle spese liquidate, al fine di evitare che la conseguente azione esecutiva comporti lievitazioni di oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Il Dirigente del Settore
Avv. Andrea Conte

Avv. Giuseppe Testa
0817963771

PRESA IN CARICO
DATA 6/5/2000

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009.0383198 del 05/05/2009 ore 08.54

Test: Gestione ruolo personale Serv San Reg le
proc concors. rapp. con le OO SS

Fascicolo: XXXVII/1

Gestione ruolo personale Serv San Reg le pro
c concors. rapp. con le OO SS

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA

LAVORO

n. 6/03 sent.

n. 238/07 r. lav.

n. 15/03 cron.

18 APR 2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

6128

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - SEZ. LAVORO -

Il Giudice Unico dr.ssa AnnaMaria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 9.1.2009 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 238/2007 R.G.Lavoro e vertente

TRA

Montagna Salvatore rapp.to e difeso dagli avv.ti Maria Romano e Aniello Langella in virtù di mandato a margine del ricorso e presso lo studio della prima elettivamente domiciliato.

Ricorrente

E

Regione Campania in persona del Presidente p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to Giuseppe Testa in virtù di procura generale notarile alle liti.

Convenuta

OGGETTO: accertamento del diritto all'assegnazione provvisoria presso le strutture sanitarie regionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5.3.2007 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che era aveva lavorato alle dipendenze dell'AVIS dal 10.5.1988 al 31.1.1995 svolgendo le mansioni di operatore tecnico 4° livello;
che aveva lavorato per non meno di 28 ore settimanali;
che il rapporto di lavoro cessò a seguito dello scioglimento dell'ente;
che, per effetto dell'art.19 co.4 l.n.107/1990, era stato previsto il trasferimento provvisorio dei dipendenti dell'AVIS, in possesso dei requisiti prescritti, alle strutture sanitarie regionali, previa relativa istanza;

aw Testa
23/5/09

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AGG. AVVOCATURA
SETTORE CONTROVERSIE CIVILI

26 APR 2009

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

che esso ricorrente aveva presentato richiesta di trasferimento in data 4.12.2000, senza alcun esito.

Chiedeva quindi, in applicazione della normativa richiamata, accertarsi il diritto di esso ricorrente ad essere assegnato provvisoriamente presso strutture individuate dalla Regione Campania con conseguente condanna di quest'ultima al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici decorrenti dalla delibera di Giunta Regionale n.1667/95, vinte le spese.

Si costituiva la ASL convenuta eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All'odierna udienza il Giudice sentiti i procuratori costituiti, riportatisi ai propri atti, ha deciso la causa come da separato dispositivo per i motivi appresso indicati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n.29\93, per come novellato dall'art. 29 d.lgs. n.80\98 e 63 d.lgs. n.165\01, nonché dell'art. 69 co. 7 d. lgs n. 165 cit. con il quale è individuato alla data del 30.6.98 il discrimine temporale tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria conseguente, quest'ultima, alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

In proposito la Suprema Corte ha costantemente rilevato che "l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiale delle circostanze, così come posti a base della pretesa azionata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia" (Cass. S.U. 5.2.99 n.35 ; Cass.S.U. 27\1\99 n.4).

La controversia in esame attiene a questioni insorte in epoca successiva al 30.6.98 atteso che l'istanza di assegnazione provvisoria alle strutture sanitarie individuate dall'art. 19 co. 4 l. n. 107 cit., che concorre alla configurazione del relativo diritto, è pervenuta alla Regione Campania in data 14.12.2000.

Né può attribuirsi rilevanza decisiva all'epoca di adozione della delibera n.1667/1995 con la quale la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento del personale ex AVIS alle strutture sanitarie regionali atteso che, anzitutto, l'attuazione di tale trasferimento non era sottoposta a limiti temporali ed inoltre, come già rilevato, essa non costituiva l'unico presupposto per l'insorgenza del relativo diritto.

Nel merito la domanda v'è accolta nei limiti di seguito specificati.

A seguito dello scioglimento dell'AVIS, per effetto della l. n. 107 cit. venne disposto "...il trasferimento del personale dipendente della struttura alla data del 31.12.1988... con l'osservanza di un orario non inferiore a 28 ore settimanali, presso le strutture pubbliche" (art.19); tale trasferimento veniva

P.Q.M.

accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria ad una delle strutture pubbliche individuate nella deliberazione di Giunta Regionale n.1667/1995 con decorrenza, anche quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 14.12.2000.

Condanna la Regione Campania al pagamento dei $2/3$ delle spese di giudizio che liquida, in misura così ridotta, nella somma di E.1520,00, di cui E.770,00 per onorario, con attribuzione; compensa tra le parti il restante $1/3$.

In Torre Annunziata li 9.1.2009

Il Giudice,

IL GIUDICE DEL LAVORO
D.ssa Anna Maria Lionetti

Il Cancelliere ES
Rita Sabini

Depositato in Cancelleria

il 13.1.09

Il cancelliere

Il Cancelliere ES
Rita Sabini

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

“ Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.”

E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. ti' Mario Romano e Aurelio Langella
quale attributario/difensore di MONTAGNA Salvatore
Torre Annunziata li 27 FEB 2009

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE 
Branaccio Rosaria

F.to

E' copia conforme all'originale

Torre Annunziata, li 27 FEB 2009
Il Cancelliere

CANCELLIERE 
Branaccio Rosaria

Rosaria Branaccio



3/14
01-02-2003


THOMAS

S. GIOSEFFA A. REGIONE CAMPANIA
in base al Mandato n. 1 con not
in allegato alla via S. Lucia, 8/1.